



MINISTERO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

UFFICIO III

Prot. n. 5442

DOCUMENTO TRASMESSO  
VIA POSTA ELETTRONICA  
Il documento non verrà inviato per posta ordinaria,  
ex art. 6, comma 2, legge 412 del 31.12.1991.

Roma, 30 marzo 2011

Ai Direttori degli uffici di segreteria  
delle Commissioni tributarie regionali  
e di 2° grado di Bolzano e Trento

Ai Direttori degli uffici di segreteria  
delle Commissioni tributarie provinciali  
e di 1° grado di Bolzano e Trento

LORO SEDI

**OGGETTO:** Acquisizione dati riguardanti il valore della lite.

Il sistema informativo delle commissioni tributarie (SICOT) consente, attraverso i pannelli di acquisizione dei ricorsi, l'immissione delle informazioni relative al valore della lite (campo "**Valore della controversia**") e, se oggetto di contestazione, a quello degli interessi e/o delle sanzioni (campo "**Interessi/Sanzioni**").

Da una indagine statistica effettuata da questa Direzione, si è avuto modo di rilevare che solo per il 20 per cento circa dei ricorsi presenti su SICOT risultano acquisiti anche i dati relativi al valore della lite. Pur considerando che non tutte le controversie attengono ad un diretto valore economico (ad esempio, classamento dell'unità immobiliare, ecc.), occorre tuttavia rilevare che tale bassa percentuale non consente di effettuare alcuna corretta analisi statistica.

Al fine, quindi, di consentire la corretta acquisizione dei dati in questione, si ricorda che la vigente normativa contiene, nell'ambito delle disposizioni recate dall'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di assistenza tecnica, la definizione di valore della lite, prevedendo, che "*...Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste...*".

Pertanto, il valore da acquisirsi al sistema deve determinarsi sulla base di quanto richiesto dalla parte attrice nel ricorso introduttivo del giudizio (*disputatum*).

In sostanza:

- nel campo “**valore della controversia**” occorrerà inserire l'importo contestato del tributo in senso lato;
- analogamente, nel campo “**interessi/sanzioni** andrà inserito il valore delle sanzioni irrogate, qualora queste siano l'esclusivo oggetto della controversia.
- occorrerà, infine, compilare entrambi i campi, qualora il ricorso verta sia sul tributo che su sanzioni e interessi.

Laddove con un unico ricorso vengano impugnati più atti, va inserita, nei campi sopra indicati, la somma degli importi contestati per ogni singolo atto.

Poiché il “SICOT” permette di inserire e/o modificare i predetti dati in un tempo successivo all'acquisizione del ricorso, utilizzando il pannello “**Acquisizione dati/Variatione ricorso**”, i campi sopra indicati dovranno essere compilati dai segretari di sezione una volta che il fascicolo risulti assegnato dal Presidente della Commissione alla sezione.

I Direttori in indirizzo vorranno, quindi, adottare le misure organizzative più idonee, con riguardo soprattutto all'inserimento dei valori in argomento per i ricorsi pervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2011, al fine di garantire il corretto inserimento al SICOT dei medesimi valori, tenuto conto che l'attività di inserimento dei dati sarà oggetto di monitoraggio periodico da parte di questa Direzione e la stessa sarà inserita tra gli obiettivi da assegnare alle SS.LL. per l'anno 2011.

IL DIRETTORE  
FIORENZO SIRIANNI

